



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1151

DEL 12 dicembre 2018

OGGETTO: Istanze di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da I.I.S. Belluzzi-Fioravanti – Procedura negoziata mediante richiesta di RdO per la fornitura di schermi LCD – Importo a base di gara: euro 24.000,00 - S.A.: I.I.S. Belluzzi-Fioravanti

PREC 46/18/F

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 69803 del 18 maggio 2017, con cui l'istituto di istruzione Superiore Belluzzi-Fioravanti ha chiesto all'Autorità di valutare la legittimità del Capitolato tecnico laddove richiede la fornitura di «monitor interattivo tipo SMART BOARD SPNL6075iQ (75"UltraHD) o equivalente» rappresentando che uno degli operatori invitati a presentare offerta – TecnoLabGroup – ha contestato le specifiche tecniche in tal modo declinate ritenendole troppo stringenti perché destinate ad avvantaggiare una sola marca proprietaria;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di parere;

VISTO quanto argomentato dall'istante in ordine alle necessità didattiche alla base della richiamata richiesta, a loro volta derivanti dall'impiego della fornitura nell'ambito di un progetto denominato Laboratorio territoriale per l'occupabilità, destinatario di fondi Miur, che richiede in particolare che studenti provenienti da gruppi classe differenti possano lavorare in maniera cooperativa;

VISTO quanto rappresentato da TecnoLabGroup riguardo la sostanziale violazione del comma 6 dell'art. 68 d.lgs. n. 50/20168 (che vieta il riferimento a marchi e brevetti che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti) poiché, pur avendo la stazione appaltante previsto la possibilità dell'offerta di monitor equivalenti, le specifiche tecniche sono talmente dettagliate da impedire ai partecipanti la possibilità di proporre un monitor diverso dallo specifico modello richiesto che è caratterizzato da una tecnologia coperta da marchio registrato;

VISTO quanto emerge dai documenti versati in atti circa i chiarimenti trasmessi dalla stazione appaltante ai partecipanti alla procedura nei quali viene precisato che «per ciò che concerne le voci del capitolato tecnico coperto da trade mark: tecnologia di tipo DVIT – penna Pen IQ – tecnologia SilkTouch è da intendersi solo il tipo di prestazione e non la tecnologia utilizzata» e nei quali vengono indicate le prestazioni minime che il monitor deve soddisfare, con specifica richiesta, rispetto alla penna Pen IQ, che essa consenta a due persone di scrivere in modo indipendente e contemporaneamente usando diversi inchiostri colorati;

VISTA la ulteriore nota trasmessa da I.I.S. Belluzzi-Fioravanti a TecnoLabGroup (prot. n. 6994/4.1.p del 10 maggio 2017) dove - a fronte della contestazione da parte dell'operatore



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

economico della specifica tecnica costituita dall'uso di diversi inchiostri colorati – ha ribadito che le penne richieste rispondono alla necessità didattica di fare lavorare in maniera cooperativa studenti provenienti da gruppi classe differenti e ha chiarito la possibilità di «proporre prodotti equivalenti, in grado ossia di permettere lo stesso tipo di attività didattica collaborativa e cooperativa, permettendo di rilevare anche visivamente il contributo di ciascun gruppo di lavoro al lavoro collettivo»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 8 febbraio 2018 con nota prot. n. 12309;

VISTO l'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la *ratio* perseguita dalla disciplina delle specifiche tecniche, ovvero quella di evitare che le stazioni appaltanti predispongano regole di gara discriminatorie e del tutto avulse dalle obiettive esigenze collegate al tipo di appalto da affidare e che, pertanto, le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ingiustificati ostacoli all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza (pareri di precontenzioso n. 17 del 26 gennaio 2011 e n. 524 del 17 maggio 2017);

CONSIDERATO, in particolare, il divieto posto dal comma 6 dell'art. 68 di definire le specifiche tecniche tramite «una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, (...) un marchio, (...) un brevetto o (...) un tipo, (...) un'origine o (...) una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti» a meno che non sia possibile fornire altrimenti una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto e a condizione che, in tal caso, la menzione o il riferimento siano accompagnati dall'espressione «o equivalente»;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, nel corso della procedura la stazione appaltante ha modificato le modalità di formulazione delle specifiche tecniche finendo per definirle in termini prestazionali;

CONSIDERATO che le prestazioni minime in tal modo definite, ivi comprese quelle relative alla penna, sono state rappresentate dalla stazione appaltante come rispondenti alle necessità didattiche sottese alla realizzazione del progetto a cui la fornitura è destinata nel rispetto dei parametri approvati dal Miur;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che tale modifica di impostazione nella definizione delle specifiche tecniche vale a superare l'effetto discriminatorio e distorsivo della concorrenza prodotto dall'iniziale riferimento a tecnologie coperte da brevetto;

CONSIDERATO tuttavia che l'art. 79, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 prescrive che le stazioni appaltanti proroghino i termini per la ricezione delle offerte se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara e che il Considerando n. 81 Dir. 24/2014/UE evidenzia che «Si dovrebbe inoltre specificare che (...) per modifiche significative si dovrebbero intendere in particolare quelle apportate alle specifiche tecniche per cui gli operatori economici avrebbero bisogno di un periodo di tempo supplementare per capire e adeguarsi in modo opportuno»;

CONSIDERATO che dalla richiamata disposizione applicabile agli appalti di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è desumibile il principio, applicabile anche all'appalto in esame di valore inferiore alla soglia comunitaria, della necessità di assicurare che gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate, per cui il termine stabilito inizialmente va prorogato in caso di modifiche ai documenti di gara suscettibili di determinare una diversa formulazione delle offerte;

RITENUTO che non risulta che, nel caso, in esame il termine iniziale di presentazione delle offerte sia stato prorogato;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- l'operato della stazione appaltante è conforme alla normativa per ciò che concerne la definizione delle specifiche tecniche;
- l'operato della stazione appaltante non è conforme alla normativa per ciò che concerne la mancata proroga del termine per la presentazione delle offerte.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2018

Il segretario Maria Esposito